DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1975

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/577/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 7,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16 e 17 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente in almeno uno degli Stati membri originari, conformemente alle disposizioni della predetta direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1974, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, nella Comunità nella sua composizione originaria ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di barbabietole da foraggio, di alcune piante foraggere, di alcune piante oleaginose e da fibra, di alcuni cereali e di patate ;

considerando che la Commissione, con decisione del 30 dicembre 1974 (3), ha prorogato per dette varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della succitata direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1974 e fino al 30 giugno 1975 sia in modo limitato sia in modo illimitato ;

considerando che essa ha nel frattempo terminato l'esame della domanda francese per le predette varietà ;

considerando che le varietà Compas (loglietto inglese), King, Olympia, Timo (fleolo) come pure le varietà, oggetto della domanda, di festuca rossa, di erba medica, di trifoglio violetto, eccettuato Isella, L 69, Valente, L 148/30 Longevo e Weiristenta, di senape bianca, di riso e di mais, non erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda francese ;

considerando che le dette varietà di loglietto inglese e di fleolo nonché le varietà Altfranken, Schmidt-Steinbach, Charta, Flamande Flandria (erba medica), Attila, Heges Wohenheimer, N.F.G. Mekra, Niederrheinischer Rotklee Remy, Oberhaunstädter Violettsamiger, Odenwälder Rotklee, Ostsaat Treu, Titus 71 (trifoglio violetto) e le varietà di cui trattasi di senape bianca, sono state oggetto di una domanda ufficiale di ammissione in Francia purché le relative sementi — per quanto riguarda le varietà di graminacee — non siano destinate ad essere utilizzate come piante foraggere (articolo 4, paragrafo 2 a) della succitata direttiva) e che le loro sementi siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese (articolo 4 paragrafo 2 b) della succitata direttiva) ; che quindi lo stesso richiedente non ha preteso che dette varietà abbiano un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente per la Francia ; che perciò queste varietà possono essere considerate come non rispondenti in Francia, per l'insieme delle loro qualità per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3 c) primo caso della succitata direttiva) ;

considerando che la specie festuca rossa non è ancora entrata nell'uso agricolo in Francia ; che le varietà di cui trattasi di erba medica e di trifoglio violetto diverse da quelle sopra menzionate sono varietà locali originarie di un altro Stato membro ; che le varietà di cui trattasi di riso sono molto precoci ; che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 o sono del tipo maschio-sterile ; che è noto che le varietà di festuca rossa, per quanto rigurarda la sua utilizzazione come pianta foraggera, le varietà locali di erba medica e di trifoglio violetto originarie di un altro paese, le varietà molto tardive di riso, nonché le varietà di mais con un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 o del tipo maschio-sterile non sono ancora adatte ad essere coltivate in Francia (articolo 15, paragrafo 3 lettera c, secondo caso della suddetta direttiva) ;

considerando che le altre varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte in Francia a

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 32 del 5. 2. 1975, pag. 34.

esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto alla costatazione che esse non sono in Francia, e o sufficientemente omogenee o che esse vi possiedono un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Francia ;

considerando che per le varietà Dactimo (dactylis), Garanta (festuca dei prati), Westerwolds Raaigras Landras (loglio Westervoldico), Lefar (fleolo), Weiristenta (trifoglio violetto), Fries Groningia, von Kamekes (trifoglio bianco), Minor (avino), Jufy I (frumento tenero), Gineke (patate) gli altri Stati membri hanno accettato questi risultati ; che si può quindi costatare che queste varietà non corrispondono in Francia per l'insieme delle loro qualità, per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso della suddetta direttiva) ;

considerando che per le varietà Wendelmond (festuca dei prati), Heidemij (fleolo), Akela (colza), Delphin (avena), Zephyr (orzo distico), Dura, Hauters Wintergeste, Mädru, Perga, Tocka (orzo poltico), Caribo (frumento tenero) si può costatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che in Francia esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenee per quanto riguarda un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a) della direttiva summenzionata) ;

considerando che per le altre varietà enumerate nell'articolo 1, della presente decisione si può costatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che esse non corrispondono in Francia, per l'insieme delle loro qualità, per quanto concerne il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti da un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso della direttiva suddetta) ;

considerando che è necessario quindi accogliere interamente la domanda della Repubblica francese per l'insieme di queste varietà ; che si deve d'altronde tener conto del fatto che una parte di queste varietà è ammessa ufficialmente in Francia purché le relative sementi non siano destinate ad essere utilizzate come piante foraggere o siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese ;

considerando che per le varietà Argentina, (avena), Dagoma, Iris, Luna, Roskilde, N.F.G. Unke Pajbjerg (dactylis), Combi (loglietto inglese), Eskimo (fleolo) e Montanari Viscardo (frumento duro) la Repubblica francese non ha ancora potuto, per motivi di cui non è interamente responsabile, giustificare la sua domanda ;

considerando quindi che sembra necessario di prolungare, per quanto riguarda la Repubblica francese, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva per un periodo appropriato per permetterle di preparare gli elementi necessari per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7) ;

considerando che per le varietà Dorise, Lemba R.v.P., Mullus Pajbjerg (dactylis), Bergamo, Fiola (festuca dei prati), Eclata, L 17 Asso, Molto, N.F.G., Woldi (loglio Westervoldico), Lombal R.v.P. (loglio d'Italia), Semperweide (loglietto inglese), Jacoba, Landsberger (fleolo), Diplomat (frumento tenero) le condizioni per un'autorizzazione non sembrano soddisfatte ;

considerando che il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica francese à autorizzata a vietare su tutto il suo territorio la commercializzazione di sementi o materiali di moltiplicazione delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1975 :

I. Piante foraggere

1. *Dactylis glomerata*

   Dactimo
   Helstenkamp
   Karo

2. *Festuca pratensis*

   Garanta
   Largo
   Merbeern R.v.P.
   N.F.G.
   Wendelmoed
   Winge Pajbjerg

3. *Festuca rubra*

   Echo-Daehnfeldt
   Liebenziger
   N.F.G. Theodor Roemer
   Roland 21

4. *Lolium multiflorum*

   a) alternativum
      Millien
      Westerwolds Raaigras Landras

   b) non alternativum
      Hesa
      Niederrheinisches Welsches Weidelgras
      Remy
      Ostsaat-Landsberg

5. *Lolium perenne*

Compas

6. *Phleum pratense*

Heidemij
King
Lofar
Olympia
Timo

7. *Medicago Medicago sativa*

Alfranken Schmidt-Steinbach
Ascolana
Charta
Emiliana
Flamande Flandria
Friulana di Premariacco
Marchigiana
Maremmana
Polesana
Romagnola
Sabina
Toscana Umbra
Vogherese

8. *Trifolium pratense*

Attila
Bolognino
Cremonese
Delle Venezie
Dell'Italia centrale
Heges Hohenheimer
Isella
L 69 Valente
L 148/30 Longevo
N.F.G. Mekra
Niederrheinischer Rotklee Remy
Oberhaunstädter Violettsamiger
Odenwälder Rotklee
Ostsaat-Treu
Piemontese
Titus 71
Weiristenta
(Resistenza)

9. *Trifolium repens*

Fries Groninger
Von Kamekes

10. *Vicia faba minor*

Minor

II. **Piante oleaginose e da fibra**

1. *Brassica napus oleifera*

Akela
Annick

2. *Sinapis alba*

Dr. Francks Hohenheimer Gelb
Dr. von Schmieder's Steinacher Weißer Senf

III. Cereali

1. *Avena sativa*

Delphin
Marino

2. *Hordeum distichum*

Zephir

3. *Hordeum polystichum*

Dura
Hauters Wintergerste
Mädru
Perga
Tocka

4. *Oryza sativa*

Balilla a grana grossa
Italpatna

5. *Triticum aestivum*

Caribo
Jufy I

6. *Zan mais*

Asgrow 90 B
Asgrow 153 W
Asgrow 6215 A
Asgrow ASC 95
Asgrow ATC 79
Attila
Corvino W
Cise 2 x 3
Cise 780
Dekalb 805
Dekalb Brach I
Dekalb XL 71
Dekalb XL 707
Ercole
Ercole H
Funk's G 18504
Funk's G Start
Indiana 750 A
Insubria 640
Mielmais 50
Piave W
Palesano 730
Saturno TV 37 G
Saturno TV 37 R
Sfibramais
Sivam 700
Sivam 800
Sugar 078

IV. **Patate**

Gineke

2. Per la varietà di cui trattasi di Festuca rubra e di Lolium perenne come pure per le varietà King, Olympia e Timo (Phleum pratense) questa autorizzazione è valida solo se le sementi sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

3. Per le varietà Altfranken Schmidt-Steinbach, Charta e Flamande Flandria (Medicago sativa), Attila, Heges Hohenheimer, N.F.G., Mekra, Niederrheinischer Rotklee Remy, Oberhaunstädter Violettsamiger, Odenwälder Rotklee, Ostsaat-Treu, Titus 71 (Trifolium pratense) cone pure per le varietà di sinapis alba, questa autorizzazione è valida solo se le sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro paese.

Articolo 2

1. Per le varietà Argentina (Avena sativa) e Montanari Viscardo (Triticum durum), il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE e prorogato dalla decisione della Commissione del 30 dicembre 1974, fino al 30 giugno 1975, è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre questa data fino al 31 dicembre 1976.

2. Per le varietà Dagoma, Iris, Luna Roskilde, N.F.G. Unke Pajbjerg (Dactylis glomerata), Combi (Lolium perenne) e Eskimo (Phleum pratense), il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 30 giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si costati che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La Repubblica francese comunica alla Commissione a decorrere da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione